

N. 01504/2014 REG.PROV.CAU.

N. 03053/2014 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 3053 del 2014, proposto dalla:

società Message s.r.l., in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso dagli avv. Fabio Massimo Ventura e Paola Conticiani, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Fabio Massimo Ventura, in Roma, via Angelo Secchi n. 9;

contro

Roma Capitale, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Massimo Baroni, elettivamente domiciliato presso gli uffici, in Roma, via del Tempio di Giove n. 21;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- della diffida, in data 04.02.2014, prot. 6475, di Roma Capitale, inviata a mezzo raccomandata a/r, alla rimozione di impianti pubblicitari del tipo c.d. "senza scheda" ivi compresi quelli del "circuito cultura e spettacolo" nonché dell'allegato elenco degli impianti da rimuovere specificamente ivi indicati;
- della deliberazione della Giunta Capitolina n. 425 in data 13.12.2013;

- di ogni ulteriore atto presupposto, connesso e/o conseguente;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 2 aprile 2014 il cons. Maria Cristina Quiligotti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che, allo stato degli atti e sulla base della valutazione propria della presenta fase cautelare, non si ritiene che sussistano i presupposti per l'accoglimento della proposta istanza di sospensiva, atteso che è pacifico tra le parti che l'ordinanza di rimozione impugnata ha ad oggetto impianti pubblicitari "senza scheda" e, pertanto, non supportati dal relativo titolo amministrativo e, in quanto tali, soltanto tollerati in via temporanea dall'amministrazione, sebbene nelle more dell'adozione del piano regolatore degli impianti pubblicitari cui questa non ha ancora provveduto nonostante il lungo tempo ormai decorso pur essendovi tenuta per legge;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) respinge l'istanza. Cautelare.

Compensa tra le parti le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 aprile 2014 con l'intervento dei magistrati:

Luigi Tosti, Presidente

Salvatore Mezzacapo, Consigliere

Maria Cristina Quiligotti, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 03/04/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)